

**Osservazioni di Eni S.p.A. e Eni gas e luce S.p.A. al documento per la
consultazione 663/2017/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico del 28 settembre 2017**

**"ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA
AL CLIENTI FINALI: MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO"**

San Donato Milanese, 17 ottobre 2017

Premessa e Osservazioni Generali

Con il presente documento Eni S.p.A. ("Eni"), anche per conto della società controllata Eni Gas e Luce S.p.A., formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 663/2017/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ("Autorità").

Il documento di consultazione 663/2017 (di seguito DCO) fa seguito alla legge 124 del 4 agosto 2017 ("Legge Concorrenza"), che ha istituito l'introduzione di un Elenco di soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (Elenco Venditori) con l'obiettivo di identificare i soggetti in grado di svolgere l'attività di vendita in maniera corretta ed efficiente per il sistema.

Eni ritiene che la definizione di opportuni requisiti di onorabilità, affidabilità finanziaria e tecnica per l'ammissione all'Elenco venditori possa evitare comportamenti distorsivi della concorrenza e costituire una garanzia a tutela dei consumatori e del sistema. Tuttavia nel definire tali requisiti è opportuno che non si riscontri un inutile aggravio degli adempimenti cui i soggetti interessati devono assolvere né costituire il pretesto per estendere obblighi regolatori o, più in generale, di attribuire oneri addizionali e non proporzionati al mandato legislativo.

In quest'ottica, Eni ritiene che la definizione dei requisiti di onorabilità, finanziari e tecnici da parte dell'Autorità debba rimanere nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla Legge Concorrenza. Si ritiene che quanto proposto dal documento vada invece oltre lo scopo della Legge Concorrenza che è quello di definire *"i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità"* per poter svolgere l'attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica, *"al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica"*. L'obiettivo della legge, dunque, non è il monitoraggio costante della qualità commerciale dell'operatore¹, mentre il DCO, oltre alla definizione dei suddetti requisiti minimi, introduce proprio un obbligo di monitoraggio di alcuni indicatori di performance relativi alla gestione dei rapporti con il cliente e con gli operatori di rete con il duplice scopo di:

1. individuare situazioni di potenziale criticità, che rendono necessario effettuare ulteriori verifiche approfondite, da svolgere a cura del MISE, per decidere se confermare o revocare l'autorizzazione alla vendita;
2. fornire ai clienti una valutazione di merito sulla presunta affidabilità dei diversi operatori basata sul rispetto di indicatori sintetici e introducendo, di fatto, una sorta di classifica dei venditori (pubblicazione dei semafori).

Tali scopi vengono raggiunti attraverso l'introduzione di un sistema di indicatori di "alert", ulteriore rispetto ai requisiti "imprescindibili", che va quindi oltre il mandato del dettato legislativo, risultando, inoltre, improprio e non proporzionato per i motivi descritti nel prosieguo.

In linea generale, rileviamo che i due obiettivi sopra elencati non possono logicamente essere perseguiti con il medesimo strumento, considerato che, se l'inclusione nella

¹ Principio che riteniamo addirittura controproducente per una normativa pro-concorrenziale, che dovrebbe invece fissare dei requisiti minimi ai fini dello svolgimento di una determinata attività, lasciando poi che sia il mercato ad espellere, per altre ragioni, l'operatore non gradito (poiché è il cliente che funge da arbitro in un sistema concorrenziale).

“classe di osservazione” dà il segnale al soggetto incaricato della verifica di effettuare valutazioni approfondite, non è corretto che tale segnale venga proposto al cliente come caratteristica di minor affidabilità del venditore sottoposto a verifica rispetto agli altri (semaforo rosso). L’eventuale minore affidabilità potrà, infatti, essere accertata solo a valle dell’analisi condotta dal soggetto preposto alla verifica, in esito alla quale il venditore potrà risultare pienamente affidabile (con riattribuzione del “semaforo verde”), avendo però subito mesi di pubblicità negativa (il documento prevede infatti che la classe di affidabilità venga resa pubblica attraverso la pubblicazione non solo sul sito web del MISE ma anche su quello del venditore), senza peraltro che il venditore stesso possa avere un controllo sui tempi di svolgimento della verifica stessa².

Inoltre:

1. con particolare riferimento al punto 1 (definire soglie oltre le quali scatta la verifica dell’autorizzazione da parte del MISE) si osserva che:

- l’istituzione di un sistema di requisiti alert, che attiva verifiche ad hoc al raggiungimento di determinate soglie, non è condivisibile di per sé perché potrebbe rendere l’elenco decisamente meno stabile nel tempo, determinando l’esclusione temporanea di alcuni venditori con la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza (mentre l’istituzione dell’elenco dovrebbe avere anche lo scopo di minimizzare il ricorso a tali servizi);
- a maggior ragione non si condivide la proposta che prevede una valutazione discrezionale del MISE, ai fini della revoca dell’autorizzazione alla vendita, sulla base di una non meglio specificata “analisi approfondita”. Si osserva, infatti, come la stessa Legge Concorrenza non attribuisca al MISE nessuna particolare potestà in merito, in quanto la presenza dei venditori nell’Elenco deve basarsi sulla semplice verifica della presenza di alcuni requisiti oggettivi e non sindacabili. L’Autorità ha comunque – da legge istitutiva – la potestà di esercitare attività di controllo e segnalazione al MISE.
Riteniamo quindi corretto che, in caso di eventuali gravi e ripetute violazioni della regolazione vigente, l’Autorità possa suggerire al MISE la cancellazione dall’Elenco; ciò è attuabile, così come avviene già oggi nel mercato gas³, senza l’istituzione del sistema di requisiti alert;

2. con particolare riferimento al punto 2 (attribuire al venditore una classe di affidabilità per dare un segnale ai clienti finali) si osserva che:

- non si condivide di per sé l’idea di fornire ai clienti una valutazione di affidabilità dei venditori basata sulla sintesi delle performance commerciali;

² Oltretutto, nei requisiti alert vengono inseriti indicatori di performance il cui monitoraggio prevedere l’inclusione nelle classi di attenzione (semaforo giallo) e di osservazione (semaforo rosso) anche delle performance migliorative (oltre una certa soglia), perché lo scopo è quello di andare a verificare l’effettiva veridicità dei dati forniti dai venditori, con l’effetto (davvero paradossale!) che il venditore con performance eccezionalmente positive sarebbe classificato tra i venditori meno affidabili.

³ Si veda ad es. il caso di cui alla del. 258/07 “Avvio di un’istruttoria formale per l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza a disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01 e 4 dicembre 2003, n. 138/03 nonché per la eventuale proposta al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione alla vendita di gas naturale e/o della revoca della stessa autorizzazione nei confronti della società Sidigas Com S.r.l.”

sintesi che non può – per definizione – riflettere i diversi aspetti che diverse tipologie di clienti considerano rilevanti per la propria personale valutazione;

- a maggior ragione, non si condividono gli indicatori di performance elencati nel documento fra i requisiti tecnici alert in quanto il loro utilizzo allo scopo indicato comporterebbe importanti distorsioni; ne indichiamo solo alcune, a mero titolo di esempio:
 - *indice di reclusività*: il fatto che un venditore in un determinato arco temporale riceva più reclami rispetto ad una determinata soglia non è di per sé un indice di scarsa affidabilità, a maggior ragione se si includono nel calcolo le richieste di informazioni, come proposto nel documento; inoltre, risulterebbe penalizzato il venditore con un maggior numero di reclami complessi (che possono essere legati a disservizi lato distribuzione) o interessato da fenomeni esogeni (calamità naturali, disservizi di terzi come ad es. banche o poste ecc.) senza che questo rifletta in alcun modo una sua performance commerciale negativa; infine, il fatto che il superamento dell'indice porti di per sé all'attribuzione del "semaforo giallo" potrebbe addirittura portare a comportamenti opportunistici da parte di soggetti che avessero convenienza ad apportare un danno reputazionale all'operatore;
 - gli *indicatori calcolati sul numero di indennizzi erogati per il mancato rispetto di standard previsti dalla regolazione* (TIQV, TIF, TIMOE) non necessariamente sono di per sé leggibili univocamente (secondo come sono costruiti non è detto che possano cogliere le differenze tra i diversi comportamenti dei venditori);
 - l'*indicatore sul ritardo dell'emissione delle fatture di periodo* non riflette le differenze fra gli operatori legate al termine ultimo per l'emissione della fattura di periodo (poiché sul mercato libero il termine ultimo per l'emissione della fattura di periodo è stabilito dal venditore, non necessariamente il rispetto di tale termine è indice di una fatturazione più efficiente);
 - la performance registrata dal venditore sullo *Standard generale per la quantificazione dei consumi stimati* risente inevitabilmente della frequenza di disponibilità delle letture, per due motivi: i) il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale; pertanto, più letture sono rese disponibili migliore è la stima; ii) poiché l'indice è calcolato ex post confrontando i consumi in acconto con i consumi a conguaglio, per punti di fornitura letti regolarmente i casi di conguaglio sono minimi e l'indicatore ne risente positivamente; non ci pare quindi accettabile che il giudizio di affidabilità del venditore dipenda così strettamente da processi governati dalla distribuzione.

Infine, è da considerare che l'Elenco Venditori è rivolto anche a soggetti che hanno un portafoglio di clienti esclusivamente industriali, con poche forniture in BT dovute alla presenza nel proprio portafoglio di gruppi societari con la presenza anche di contratti di somministrazione in BT.

Proprio per tali operatori il monitoraggio degli indicatori di "alert" risulterebbe:

- sproporzionato, in quanto hanno un rapporto diretto con i propri clienti i quali sono in grado di valutare in modo appropriato il livello di gestione commerciale che gli viene offerto;
- distorsivo perché gli indicatori di performance riguarderebbero un numero assolutamente ridotto in valore assoluto e che costituirebbero una parte marginale del portafoglio sia come clienti sia come valore fisico ed economico dell'energia venduta.

D'altra parte, la presenza in Elenco di venditori senza nessuna fornitura in BT porrebbe un diverso problema di confrontabilità, poiché la classe di affidabilità verrebbe attribuita a questi soggetti senza verificare il rispetto dei requisiti a cui sarebbero soggetti invece i venditori che hanno anche solo pochi clienti in ambito di applicazione (pertanto il "semaforo verde" di un venditore senza clienti in BT avrebbe una valenza molto diversa rispetto alla stessa classe attribuita ad un altro soggetto).

Per i motivi sopra elencati **si ritiene debbano essere presi in considerazione solamente i requisiti indicati dal DCO come "imprescindibili", includendo all'interno dell'indicatore finanziario anche il requisito legato alla "puntualità dei pagamenti"**.

Ciò anche in considerazione del principio generale in base al quale se una legge prevede dei requisiti di partenza per lo svolgimento di un'attività, solo la perdita di tali requisiti di partenza deve portare all'impossibilità di svolgere l'attività iniziata.

Con riferimento al requisito della puntualità nei pagamenti verso i distributori, affinché lo stesso possa essere utilizzato come requisito imprescindibile riteniamo necessari i seguenti interventi preventivi:

- definire un canale di trasmissione/pubblicazione delle fatture di distribuzione univoco, noto ex ante e stabile nel tempo⁴ e prevedere un obbligo per il distributore di emettere le fatture con regolarità e tempestività;
- uniformare, ai fini della verifica del rispetto del requisito, l'orizzonte temporale previsto per la verifica della puntualità nei pagamenti per evitare discriminazioni fra venditori che operano su reti di diverse dimensioni⁵;
- introdurre, ai fini della verifica del rispetto del requisito, una regola che preveda che in caso di fattura non pagata puntualmente, il distributore sia obbligato ad inviare un sollecito e se l'utente paga entro una tempistica predefinita (proponiamo 30gg) non si proceda al conteggio della specifica fattura nella puntualità dei pagamenti.

⁴ Ciò per evitare che ritardi nei pagamenti che possono verificarsi per la difficoltà di reperire rapidamente le fatture di distribuzione, specialmente per utenti che operano su tante reti, possano tradursi in un mancato rispetto del requisito.

⁵ Visto che gli utenti operanti su reti di distribuzione sotto il limite dei 100.000 clienti finali potrebbero trovarsi ad essere monitorati sull'anno invece che sul semestre.

La configurazione proposta, sintetizzata nella tabella sottostante, sarebbe tra l'altro coerente con quanto già previsto nell'ambito del regime di Tutela Simile.

	Indicatori imprescindibili
Requisiti di onorabilità	Onorabilità <i>stricto sensu</i>
	Adeguatezza forme societarie
	Solvibilità aziendale
Requisiti finanziari	Valore minimo di capitale sociale
	Puntualità dei pagamenti
Requisiti tecnici	Definizione dell'attività di impresa

Entrando maggiormente nel dettaglio tecnico dei requisiti occorre precisare che:

- il calcolo del Valore minimo di capitale sociale dovrà esser riferito ai soli ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica;
- la controparte commerciale, indipendentemente che sia Utente del Dispacciamento o meno, debba rispettare i requisiti proposti. Gli operatori, quindi, dovranno garantire autonomamente il rispetto degli standard per poter essere ammessi all'elenco.

In fase di verifica sarebbe poi necessario controllare che gli utenti del dispacciamento di cui si avvale l'operatore siano puntuali nei pagamenti;

Ulteriori Osservazioni

Nel DCO si fa più volte riferimento al fatto che le proposte riguarderebbero imprese "tipicamente non *capital-intensive* e pressoché priva di *asset*", si segnala che tale affermazione non è sempre vera poiché riguarda il caso di venditori non integrati, mentre vi sono realtà aziendali in cui l'attività di vendita di energia elettrica è svolta congiuntamente ad altre attività *capital intensive* (ad esempio la raffinazione di prodotti petroliferi).

Si segnala infine la situazione particolare in cui si trovano alcuni operatori che svolgono provvisoriamente l'attività di vendita nell'ambito delle Reti Interne di Utenza ("RIU"). Si tratta di imprese operanti in settori manifatturieri (chimica, raffinazione) e si trovano solo in via transitoria a ricoprire il ruolo di fornitore per le imprese insediate all'interno delle RIU in virtù del loro ruolo di gestori storici della RIU e cesseranno tale attività di vendita con l'entrata in vigore della delibera 539/2015/R/eel attualmente prevista per il 1.1.2018. Onde evitare case di inutili aggravii per tali operatori e garantire stabilità, si ritiene che l'applicazione dell'Elenco Venditori per i clienti connessi alle RIU debba decorre dall'entrata in vigore delle regole previste dalla del. 539/2015/R/eel.

Osservazioni:

- 1) Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?
- 2) Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?
- 3) Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?
- 4) Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.
- 5) Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli.
- 6) Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?
- 7) Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?
- 8) Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?
- 9) Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.
- 10) Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?
- 11) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?
- 12) Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?
- 13) Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?
- 14) Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.
- 15) Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?
- 16) Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

- 17) Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?
- 18) Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?
- 19) Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco?
Se sì, si condividono le classi individuate?
- 20) Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?
- 21) Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?
- 22) Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

Per le risposte ai singoli quesiti si rimanda alla "Premessa e Osservazioni Generali" e "Ulteriori Osservazioni".